vincie e dei comuni; in tutto dunque la sovvenzione alle opere di prima categoria è di tre quarti della spesa. Tutte le altre bonificazioni poi abbiamo detto di seconda categoria, ed a queste veniamo col presente articolo ad accordare il concorso di un decimo da parte dello Stato, un decimo da parte della provincia, un decimo da parte dei comuni, tre decimi in tutto.

Come vedete, o signori, noi facciamo in questo concorso che accordiamo un grandissimo salto, perchè dai tre quarti, scendiamo d'un tratto ai tre decimi. Ognuno di noi sa che di questi salti in natura non ve ne è mai, anzi tutti i fatti discendono per una gradazione quasi impercettibile.

Noi troveremo delle opere di bonificazione che sebbene non si possano chiamare di prima categoria, pure a quella si avvicinano moltissimo; ora perchè precluderci la via di concorrere con maggior somma, quando le opere ne siano veramente degne? Io non vorrei che si ripetessero in questa legge le difficoltà che ci siamo create con la legge sulle opere pubbliche, per la quale è stabilito che nel caso di opere idrauliche lo Stato possa concorrervi o per la metà della spesa, o non debba concorrervi per nulla.

Questa disposizione ho udito spesse volte lamentare dai rappresentanti della nazione, e ho spesso veduto gli stessi ministri riconoscer molti casi in cui sarebbe stato mestieri di adottare una misura media, e pur dolersi di non poterlo. Dunque, fatto accorto da questa esperienza e da queste considerazioni, io vorrei che nella presente legge noi lasciassimo la possibilità di poter meglio commisurare i sussidi alle diverse condizioni dei casi.

Riteniamo pure che un decimo della spesa per parte dello Stato, e altrettanto per parte delle provincie e dei comuni, sia l'ordinario concorso che si suol dare alle opere di seconda categoria, ma questo sia il minimo, essendo lecito nei singoli casi di poter accordare anche un sussidio maggiore, quando il caso lo richieda. Questa è la ragione del mio primo emendamento. Intorno al modo poi, come esso debba essere meglio formulato, me ne rimetto interamente alla volontà ed al sapere della Commissione e del Ministero.

Trovo poi ragionevolissima cosa di sopprimere l'ultimo inciso di questo articolo, dove si dice che, quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'articolo 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari interessati e senzienti beneficio divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.

Ora a che cosa conduce, o signori, questa disposizione legislativa? Secondo me, essa produrrà l'effetto che non ci saranno mai proprietari diligenti i quali si propongano di promuovere un'opera di bonificazione, perchè pel solo fatto che essi ne sono i diligenti e solerti promotori, avviene che nessuno degli enti morali, Stato, provincie e comuni dovrà più dare nessun concorso all'opera. Mi pare che la cosa sia evidentissima.

Il nostro relatore, nella sua relazione, ci dice in contrario che quando i proprietari interessati si fan promotori di una bonificazione ci è tanto di utile loro che non occorre altro concorso. Ma a lui, tanto pratico e versato in questa materia, io ricordo che spesse volte una bonificazione non rende quel che essa costa; e però se vi è il concorso pubblico, i proprietari interessati la tenteranno, ma quando il farsene promotori loro costa la perdita del concorso, saranno costretti a starsene neghittosi e pazienti del loro danno. E questo non è certamente lo scopo che ci proponiamo. Quindi io pregherei la Camera di voler adottare la soppressione di quest'ultimo inciso.

FAINA EUGENIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Faina Eugenio.

FAINA EUGENIO. In quest'articolo c'è una disposizione che mi pare possa produrre la conseguenza di rendere molto più difficili le costituzioni dei consorzi. E questa disposizione è quella relativa a quel decimo che deve pagare in più l'ente che ha iniziato l'esecuzione dell'opera.

Io temo che lo Stato, le provincie e i comuni, all'atto pratico si diranno uno coll'altro: provocate voi la bonificazione, e ciò per non andar soggetti al pagamento del doppio decimo. Quindi mi parrebbe più semplice il sopprimere quest'alinea, e stabilire che quel decimo vada a carico del proprietario.

PRESIDENTE. Sicchè si tratterebbe di sopprimere il secondo alinea dell'articolo.

FAINA EUGENIO. Sì.

PRESIDENTE. C'è poi un emendamento dell'onorevole Nervo.

NERVO. No; la mia proposta è ritirata in seguito a quella che ho fatta all'articolo 11.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-IACUR, *relatore.* Quest'articolo trae la sua genesi dall'intendimento nel quale è venuta la Commissione di allargare le disposizioni ministeriali. Se mi è lecito di affermare che un progetto presentato dall'onorevole Baccarini, possa essere da altri migliorato, quest'articolo, a mio avviso, completa e migliora gl'intendimenti del Ministero, perchè per esso le bonifiche obbligatorie si rendono possibili, qualunque sia l'iniziatore dell'opera. Lo Stato, il